
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Qualificazione della domanda: situazione dedotta in giudizio + precisazioni + provvedimento richiesto

Nella qualificazione giuridica della domanda il giudice deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto.

Tribunale di Trani, sentenza del 1.7.2015, n. 272,

Giudice dott.ssa Sandra Moselli

...omissis...

MOTIVI DELLA DECISIONE

La xxxxx ha chiesto dichiarare risolto il contratto d'appalto del 25.09.2006 per impossibilità sopravvenuta della prestazione e per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione del corrispettivo percepito pari a € 67.392,00, oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo effettivo, nonché al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti dall'attrice, nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruzione probatoria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.

Si è costituito xxxxxx eccependo l'improponibilità della domanda di risoluzione ex art. 1463 c.c. e la carenza di legittimazione attiva dell'attrice rispetto alla domanda di risoluzione del contratto di appalto, in subordine, sempre in via pregiudiziale, ha chiesto di accogliere l'eccezione di improponibilità della domanda di risarcimento del danno e, nel merito, dichiarare infondata la domanda.

La domanda è infondata e deve essere respinta.

La cancellazione dal registro delle imprese di una ditta individuale non costituisce un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che secondo la giurisprudenza consolidata sussiste nel caso di verifica di un elemento sopravvenuto rispetto alla formazione del vincolo contrattuale che, impedendone l'attuazione ed incidendo sul sinallagma funzionale del rapporto, è riconducibile negli effetti alle ipotesi di sopravvenuta mancanza della causa della prestazione.

Nessuna mancanza sopravvenuta della causa della prestazione sussiste nel caso in esame, in considerazione del contratto di appalto in atti (cfr. contratto del 25.9. 2006, doc. 2 fascicolo di parte attrice) e della diffida ad adempiere posta in essere dal xxxxxx (cfr. missiva del 21 marzo 2012, doc. 9 fascicolo di parte attrice).

Del resto, la disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lg. n. 6 del 2003), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo

svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale (Cassazione civile sez. I, 04 maggio 2011, n. 9744).

Non è possibile qualificare la domanda come risoluzione per inadempimento in quanto dal corpo dell'atto risulta chiaramente la volontà della parte di agire in risoluzione del contratto per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione con restituzione dell'indebitto, qualificare la domanda proposta come azione di risoluzione del contratto e risarcimento del danno determinerebbe una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che nella qualificazione giuridica della domanda il giudice deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto (Cass. SS.UU. 21 febbraio 2000, n. 10493).

Per le ragioni indicate, la domanda deve essere respinta.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) condanna la xxxx alla refusione in favore di xxxxxx delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie come per legge;

Allegato al verbale del 1.7.2015

Il giudice
dott.ssa Sandra Moselli